

Compenso al curatore

Il pagamento del compenso al curatore del fallimento revocato

Tribunale di Milano, 19 luglio 2012, n. 8835 - Est. Fontana - A.M. c. Ministero della Giustizia, Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate Milano 1

Fallimento - Dichiarazione - Revoca - Compenso del curatore - Assenza di responsabilità del creditore e del fallito - Onere a carico dello Stato

(Art. 147, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

In relazione alla revoca del fallimento, ove non sia emersa alcuna responsabilità né del creditore istante, né del fallito, l'onere relativo al pagamento del compenso del curatore grava sullo Stato.

Il Tribunale (omissis).

1.1 - Preliminarmente deve valutarsi se il contraddittorio sia stato correttamente incardinato nei confronti delle amministrazioni convenute, ovvero se residuino altri litisconsorti necessari non evocati in giudizio. La questione si pone in virtù del fatto che le amministrazioni convenute hanno prospettato, oltre al difetto di legittimazione passiva di tutte le convenute, anche la legittimazione passiva di terzi soggetti, quali il creditore "colposamente" istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, nonché il soggetto dichiarato fallito e tornato in bonis. E questo, secondo le parti convenute, a mente dell'art. 147 D.P.R. 115/02 (testo unico sp. giust.), secondo cui in caso di revoca del fallimento il compenso del curatore è posto a carico del creditore istante, ove condannato per colpa, ovvero è posto a carico del "fallito persona fisica", ove "con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento". In effetti, in caso di fallimento revocato, si pone il problema di individuare quale sia il soggetto legittimato passivo al pagamento delle spese del curatore, ossia se questo vada individuato nel soggetto fallito tornato in bonis, ovvero nel creditore (o nei creditori) che ha chiesto dichiararsi il fallimento, ovvero ancora nell'Erario, omessa al momento ogni considerazione su quale sia l'amministrazione legittimata passivamente per conto di una entità giuridica generale e astratta quale l'Erario.

Va premesso che, nel caso di specie, opera l'art. 147 D.P.R. 115/02, entrato in vigore a seguito dell'abrogazione ad opera dall'art. 299, comma 1, D.P.R. cit. dell'art. 21, ult. comma, l.fall., a decorrere dal 1° luglio 2002.

Detta norma prevede che «in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

La disposizione offre un supporto normativo insufficiente a definire il perimetro della questione della allocazione del compenso e delle spese del curatore del fallimento revocato. Il soggetto passivo viene alternativamente rinvenuto nel creditore o nei creditori che abbiano chiesto il fallimento con colpa (erronea incardinazione del contraddittorio, erronea individuazione degli elementi sintomatici dell'insolvenza, omessa colposa indicazione di circostanze ostative alla dichiarazione di fallimento), ovvero nel colposo comportamento del debitore resistente che con il suo comportamento abbia dato causa alla dichiarazione di fallimento, ma nel solo caso in cui si tratti di fallito persona fisica.

Si evidenzia, pertanto, come la norma non prenda in considerazione affatto l'ipotesi in cui il debitore fallito non sia persona fisica, ma una società commerciale, con o senza personalità giuridica. La disposizione appare effettivamente poco comprensibile, per il vuoto di tutela che ne consegue. Non può, difatti, prospettarsi, in caso di revoca del fallimento l'estinzione della società, sia in quanto il fallimento non comporta estinzione della società, sia in quanto non sarebbero applicabili alla revoca del fallimento le norme in tema di chiusura del fallimento per riparto finale o inesistenza dell'attivo (norme peraltro non applicabili in ogni caso razione temporis al fallimento revocato), posto che la revoca del fallimento rimuove tutti gli effetti del fallimento e non comporta, pertanto, l'applicazione delle disposizioni in tema di chiusura dello stesso. La norma, pertanto, non consente di porre a carico del soggetto fallito tornato in bonis le spese di giustizia ove questi sia una società commerciale o comunque un soggetto diverso dall'imprenditore persona fisica o dal socio illimitatamente responsabile ("fallito persona fisica").

Parimenti, nulla prevede la norma nell'ipotesi in cui il fallimento sia stato richiesto dal P.M.

Per cui può accadere che il fallimento sia chiesto dal

Pubblico Ministero nei confronti di una società di capitali, caso nel quale, in caso di revoca del fallimento, non vi sarebbe alcun soggetto responsabile ex art. 147 D.P.R. 115/02 per il pagamento del compenso del curatore. Così come non vi sarebbe alcun soggetto responsabile nel caso in cui - chiesto il fallimento di una società di capitali da parte di un creditore e revocato il fallimento - non sia stata accertata la colpa del creditore istante nel chiedere il fallimento.

D'altro canto, la norma appare chiara nella sua formulazione, sia nella parte in cui riconosce la responsabilità dei soggetti ivi indicati nelle ipotesi strettamente indicate (il "creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa" e il "fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento"), sia nella parte in cui esclude altri soggetti del procedimento prefallimentare, quale il P.M. richiedente o il resistente società commerciale. Chiara appare, pertanto, l'ipotesi della responsabilità del solo debitore persona fisica che abbia colposamente indotto il fallimento a dichiarare il proprio fallimento, con esclusione delle società commerciali debitorie o di altri enti che svolgano attività commerciale in forme diverse dalla società.

Né può prospettarsi una applicazione estensiva dell'art. 147 cit. a detti soggetti, se non previa rimessione della questione alla Corte costituzionale per disparità di trattamento ex art. 3 Cost., rispetto alla quale la questione appare irrilevante ai fini della decisione della causa nel merito.

La norma in oggetto appare, del resto, in linea con la giurisprudenza prevalente, secondo cui diveniva rilevante il comportamento colposo del fallito, ove tale da comportare l'erroneo convincimento dell'esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento (Cass., Sez. I, 12 settembre 2005, n. 18106; Cass., Sez. I, 10 settembre 2002, n. 13147), casi - questi - in cui effettivamente il soggetto dichiarato fallito e tornato in bonis che sopportava le spese e il compenso del curatore era un imprenditore persona fisica (Cass. 18106/05), ovvero un socio il limitatamente responsabile di società commerciale (Cass. 13147/02). Pare, quindi, che l'art. 147 cit. si sia limitato a recepire il principio affermato in giurisprudenza, probabilmente del tutto casualmente, in materia di soggetti dichiarati falliti quali persone fisiche e, quindi, sia stato volutamente rivolto ad escludere altri soggetti falliti.

Deve, quindi, prendersi atto della norma di cui all'art. 147 cit. la quale opera nell'ipotesi del creditore ricorrente che abbia chiesto con colpa il fallimento del proprio debitore e, in caso contrario, nell'ipotesi del solo fallito persona fisica colposamente responsabile del proprio fallimento.

Sotto il primo profilo (legittimazione passiva del creditore ricorrente condannato per colpa nel giudizio di opposizione/reclamo), appare del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'azione di responsabilità per danni è inscindibile dal giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, attesa l'ascrivibilità dell'azione ex art. 21, comma 3,

l.fall. abr. (oggi ex art. 147 D.P.R. 115/02) nei confronti del creditore ricorrente all'ambito dell'azione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la quale va esperita nell'ambito del giudizio che si ritiene promosso colposamente. Chiaro appare, in tal senso il parallelismo tra il giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento e l'azione di responsabilità aggravata, che comporta la competenza funzionale, esclusiva e inderogabile del giudice dell'impugnazione sull'azione per danni, con conseguente improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria (Cass., Sez. I, Sentenza 28 aprile 2010, n. 10230; Cass., Sez. I, 22 luglio 2009, n. 17155; Cass., Sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. Sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4096).

Corollario di tale impostazione è che, laddove il creditore ricorrente non sia stato condannato ex art. 147 D.P.R. 115/02 per responsabilità aggravata - in caso di rigetto della domanda del fallito, ovvero in caso di mancata proposizione di domanda in tal senso, non più proponibile in separato giudizio - non è più prospettabile la responsabilità del creditore ricorrente. (Omissis).

1.2 - Sgombrato, così, il campo dalla eventuale chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. (ovvero ex art. 107 c.p.c.) del creditore ricorrente in sede prefallimentare, ovvero del fallito tornato in bonis a termini dell'art. 147 cit., si esamina la questione se esista o meno la responsabilità dell'«Erario» per il pagamento delle spese del fallimento di una società commerciale, revocato senza colpa del creditore ricorrente, tenuto conto (come si è detto), che l'art. 147 cit. offre una definizione assai insoddisfacente alla soluzione del problema. Appare evidente che, se si seguisse la prospettazione delle parti convenute, il compenso del curatore non sarebbe posto in questo caso a carico di alcun soggetto giuridico e l'incarico del curatore si tradurrebbe in un munus publicum, del tutto gratuito. Incarico che sarebbe gratuito per definizione, peraltro (salva la rimessione di questione di costituzionalità dell'art. 147 cit.), nel caso in cui il fallimento venisse chiesto dal P.M. nei confronti di una società di capitali e, nelle more, il fallimento fosse revocato.

Principio del tutto inaccettabile, se si pone mente a quanto affermato da Corte cost., sent. 28 aprile 2006, n. 174, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, D.P.R. 115/02 nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario le spese ed onorari al curatore, osserva come il curatore è organo «ausiliare della giustizia» e non solo del giudice, «mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionale che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare del giudice»; e che la volontarietà e non obbligatorietà dell'incarico «non escludono il diritto del curatore al compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese e degli onorari al curatore fra quelle che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del giudice, sono anticipate dallo Stato». Se detto principio opera in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo, non sarebbe spiegabile per quale motivo detto principio non debba operare in caso di revoca del fallimento in caso di inesistenza di soggetti privati tenuti al pagamento del detto compenso, come nel caso di specie, posto che an-

che in questo caso il curatore ha svolto il proprio operato non diversamente dal fallimento che sia stato chiuso. Principio, peraltro, condiviso dalla giurisprudenza da lungo tempo, laddove in diverse occasioni ha affermato il principio secondo cui in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, in assenza di estremi di responsabilità a carico del creditore istante per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, il compenso dovuto al curatore - dato il carattere di officiosità della procedura fallimentare - deve essere posto a carico dell'Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12349). Nel giudizio terminato con la menzionata sentenza - nel quale era stato convenuto in giudizio l'allora Ministero delle Finanze (precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 300/99) - la S.C. osservava come l'ultimo capoverso dell'allora comma 3 dell'art. 21 l.fall. (pagamento del curatore in caso di incolpevolezza del creditore istante, norma poi trasfusa nell'art. 147 D.P.R. 115/02) dovesse ritenersi abrogato per effetto della soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari e del fondo speciale per il compenso ai curatori non retribuiti di cui all'art. 5 L. 995/1930 (D.Lgs. C.p.S. 153/1946 e successivo D.M. 4 maggio 1949); il che comportava che «il problema relativo alla individuazione del soggetto sul quale dovesse gravare il compenso al curatore nel caso in cui non ricorresse responsabilità del creditore istante» andava risolto nel senso di porre tali spese a carico del fallito solo nel caso in cui questi ne avesse dato causa con colpa (a termini di Corte cost. 6 marzo 1975 n. 46, che dichiarò illegittimo l'art. 21, comma 3, l.fall. sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza «nella parte in cui, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa con il suo comportamento le spese della procedura e il compenso al curatore»); diversamente, nel caso in cui non vi fosse un soggetto privato responsabile, dette spese dovevano gravare necessariamente sullo Stato. Detto arresto faceva leva sul «carattere di officiosità della procedura fallimentare, nella quale l'accertamento delle condizioni per la dichiarazione del fallimento si sottrae all'operatività del potere dispositivo delle parti (...)». Carattere officioso che, allo stato, è venuto meno sotto il profilo dell'iniziativa (non essendovi più l'iniziativa di ufficio, per quanto la norma appaia emanata in evidente difetto di delega legislativa), ma non sotto i profili della persistenza della legittimazione attiva al P.M., che non è né parte privata, né parte soggetta al principio dispositivo; nonché - soprattutto - stante la natura del presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza (che giustifica la legittimazione attiva del P.M. quale parte pubblica), che non si riduce necessariamente a un giudizio di impossibilità di pagamento di una obbligazione pecuniaria (ad esempio del creditore ricorrente), ma coinvolge nel suo complesso la struttura patrimoniale e finanziaria del debitore, impossibilitato ad adempiere non solo l'obbligazione di un creditore ricorrente, ma anche degli altri creditori non coinvolti dal procedimento prefallimentare. Pertanto resta del tutto condivisibile quanto afferma-

to illo tempore dalla Suprema Corte in detto arresto, laddove osserva che «ove si colga in tale peculiarità la essenziale connotazione differenziale tra la procedura concorsuale e la procedura esecutiva singolare regolata dal codice di procedura civile, si possa e si debba pervenire, in assenza di estremi di responsabilità a carico del creditore istante, a porre a carico dell'Amministrazione dello Stato, quale titolare delle situazioni onerose connesse all'esplicazione di un'attività pubblicistica di organizzazione alla stessa obbligatoriamente incombente (...) il costo economico e, quindi, l'obbligo giuridico della corresponsione del compenso dovuto per legge e ritualmente determinato dagli organi competenti, al soggetto che ha prestato un munus publicum da lui non declinabile se non nelle ipotesi rigorosamente previste dalla legge, quale organo della procedura svincolato da qualsivoglia rapporto di parte: in ciò ravvisandosi il titolo giuridico di una speciale obbligazione pecuniaria non espressamente contemplata nella normativa processuale ma agevolmente desumibile dai principi generali».

Principio ribadito, implicitamente, successivamente dalla S.C. (Cass. Sez. I, 25 maggio 2006, n. 12411), giudizio nel quale era stato convenuto anche in quel caso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur con la precisazione secondo cui - come correttamente fa l'attore - la domanda per il pagamento delle spese a carico dell'Erario va proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio ove la procedura fallimentare sia chiusa; nonché condiviso anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento - ove la dichiarazione di fallimento non sia riconducibile a colpa del creditore istante, né al comportamento del debitore - le spese di procedura ed il compenso del curatore vanno posti a carico dell'Erario (Trib. Monza, 19 settembre 2001; Trib. Sulmona, 12 maggio 2011).

Non osta, al riguardo Corte cost. ord. 13 febbraio 2009, n. 37, che pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 D.P.R. 115/02 (e non dell'art. 147), ha ritenuto inammissibile la questione, in quanto dalla pronuncia non traspare ostativa all'applicazione del principio fatto proprio da Corte cost. 174/06.

Da tali elementi deve trarsi, dal combinato disposto degli art. 146, comma 3, T.U. spese giustizia, nella parte in cui ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario le spese ed onorari del curatore, e 147 cit., il principio che, a fronte di un fallimento revocato, nel caso in cui non sia individuabile un soggetto privato tenuto al pagamento del compenso del curatore, lo stesso faccia carico all'Erario, essendo tale la lettura costituzionalmente orientata da dare al combinato disposto delle due norme, in quanto non apparirebbe tollerabile che l'attività della curatela fallimentare venga prestata a titolo gratuito in caso di fallimento revocato rispetto invece all'ipotesi di fallimento chiuso privo di fondi.

L'attore ha, quindi titolo, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento in assenza di colpa del creditore istante e di soggetto fallito estraneo

al perimetro di cui all'art. 147 D.P.R. 115/02, a richiedere il pagamento del proprio compenso all'Erario, analogamente a quanto avviene a termini dell'art. 146, comma 3, D.P.R. 115/02. L'"Erario", espressione che designa genericamente lo Stato, viene quindi individuato quale soggetto responsabile delle spese del fallimento revocato in una ipotesi "acefala" di responsabilità per la dichiarazione di fallimento - laddove non sia individuabile un soggetto privato che abbia con colpa dato luogo alla dichiarazione di fallimento - non potendosi ritenere che in questo caso non sussista l'obbligazione di pagamento di tale compenso (e, quindi, non sussista il soggetto obbligato), trattandosi di procedura avente connotazione officiosa, per la quale la remuneratività dell'operato del curatore è stata riconosciuta da Corte cost. n. 174/06.

Va, pertanto, affermato il principio che, a fronte di un fallimento revocato, laddove non sia prospettabile la responsabilità del creditore precedente, né quella del fallito, sussiste l'obbligazione di pagamento del compenso del curatore e il relativo onere finanziario spetta all'Erario; laddove, poi, la sentenza che abbia revocato il fallimento sia passata in giudicato, decadono gli organi della procedura e il compenso va liquidato in via ordinaria nel contraddittorio delle parti (Cass., Sez. I, 17 aprile 2008, n. 10099).

1.3 - Deve, quindi, passarsi, all'esame di quale sia l'amministrazione, tra le tre convenute in giudizio, tenuta al pagamento del compenso del curatore. Per il vero parte attrice non chiede una condanna in solido delle tre amministrazioni, ma propone una domanda di condanna ed. "alternativa", rimettendo all'ufficio l'individuazione dell'amministrazione responsabile. Di converso, ciascuna delle amministrazioni convenute - ognuna delle quali fornita di personalità giuridica (l'Agenzia delle Entrate a termini dell'art. 61 D.Lgs. 300/99) - si è dichiarata sprovvista della legittimazione passiva. Al riguardo deve evidenziarsi come la denominazione Erario sia espressione generica, polimorfa, tesa ad individuare il patrimonio dello Stato, ovvero (ma del tutto genericamente) l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Parimenti la disciplina vigente (e in particolare il T.U. spese di giustizia) non individua espressamente l'amministrazione, ovvero il soggetto giuridico tenuto al pagamento del compenso del curatore nel caso di fallimento revocato.

Pur tuttavia può escludersi in ogni caso la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come correttamente dedotto da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che, anche con riferimento a procedimenti per i quali sussisteva la legittimazione passiva del Ministero delle Finanze (poi Ministero dell'Economia e delle Finanze), a seguito della istituzione delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio) per effetto del D.Lgs. 300/99, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (art. 1 D.M. 28 dicembre 2000), le funzioni già esercitate dai vari ed uffici del Ministero delle Finanze sono attribuite alle Agenzie fiscali, Ministero dell'economia e delle finanze le sole funzioni statali elencate nell'art. 56 D.Lgs. cit. (attività di indirizzo e coordinamento). Le suddette agenzie hanno, difatti,

personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 61 D.Lgs. 300/99 (come si è visto), sono rappresentate e stanno in giudizio in persona dei rispettivi direttori e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 72 D.Lgs. cit. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2003, n. 6633). È, pertanto, l'Agenzia delle entrate (nella specie, l'Agenzia convenuta) il soggetto effettivamente legittimato a contraddire le pretese dirette nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la controversia non può più instaurarsi nei confronti del Ministero (Cass., Sez. V, 12 novembre 2010, n. 22992).

Va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1.4 - Rimane aperta la questione relativa alla (alternativa) legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate di Milano 1, ovvero del Ministero della Giustizia, entrambe le quali si sono dichiarate sprovviste di legittimazione passiva. Come noto, a termini dell'art. 62 D.Lgs. 300/99, sono devolute (attribuite) all'agenzia delle entrate tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali «che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi». L'Agenzia ha, quindi, competenza specifica in default per i tributi erariali e, in particolare, ha competenza «a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori». Appare, quindi, estranea all'ambito di operatività dell'Agenzia delle Entrate la competenza in materia di spese di giustizia, in quanto le quali non costituiscono entrate tributarie.

Negli stessi termini si è espressa recentemente la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. 29 maggio 2012, n. 8516), che - sia pure in tema di procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato - ha evidenziato come l'Agenzia delle Entrate abbia competenza in materia di «svolgimento dei servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso dei tributi diretti e dell'iva nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extra-tributaria, già di competenza del Dipartimenti delle Entrate del Ministero delle Finanze»; il che «non consente di riconoscere all'Agenzia alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti agli ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato».

Parimenti detto arresto valorizza, quanto meno in materia di opposizione a liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02, la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale "parte necessaria" nei procedimenti «concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario». A tale riguardo il richiamato precedente considera decisiva la disposizione di cui all'art. 185, comma 1, D.P.R. cit., secondo cui «è sul bilancio del Ministero della Giustizia (attualmente sul relativo capitolo 1360) che viene a gra-

vare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati», il che comporta che detto Ministero «deve considerarsi titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento».

Benché l'arresto riguardi espressamente il caso del decreto di liquidazione del giudice a carico dell'erario per il pagamento dell'ausiliario del giudice o di privati (artt. 168, 169 D.P.R. 115/02), può ritenersi in via estensiva di fare applicazione di detto principio anche per il pagamento del compenso del fallimento del curatore revocato, ove posto a carico dell'Erario come nel caso di specie. Il procedimento fallimentare, pur con le proprie peculiarità, è un procedimento civile, volto a liquidare il patrimonio dell'imprenditore fallito secondo le regole del concorso. Il fatto, poi, che il Curatore non possa considerarsi ausiliario del giudice ma ausiliario "della giustizia" comporta, a maggior ragione, che dette spese siano sostenute nel superiore interesse della giustizia - nella specie, dei creditori ammessi al concorso formale - e, quindi, conferma che l'amministrazione responsabile tenuta al pagamento (nel caso in cui non sia individuabile in diverso soggetto obbligato privato, come si è visto) sia il Ministero della Giustizia.

Vero è che l'art. 173 T.U. spese giustizia prevede che il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, D.Lgs. 237/97, «nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni». Ma detta disposizione è relativa alla tesoreria e alle modalità di pagamento e, pertanto, non riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento.

La domanda è, pertanto, fondata nell'on nei confronti del Ministero della Giustizia, rigettandosi la domanda proposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Milano I.

(omissis).